

REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"

Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 86099 del 09.12.2024

	Rif. prot. n	. del	
--	--------------	-------	--

OGGETTO:

Pratica n.01895950838-04062024-2042 - SUAP 4778 - 01895950838

TRADIMALT S.P.A. - Produzione di malte per l'edilizia nel Comune di Villafranca Tirrena (ME), Foglio di mappa n. 2, particelle 1459 e 1469 – Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. 59/2013

Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per rinnovo e modifica sostanziale

Alla Città Metropolitana di Messina
VI Direzione Ambiente
Servizio Tutela Aria e Acque – Ufficio rilascio A.U.A.

protocollo@pec.prov.me.it
i.padovano@cittametropolitana.me.it

Al SUAP del Comune di Villafranca Tirrena (ME) suap.me@cert.camcom.it

Al Comune di Villafranca Tirrena (ME) protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it

e, p.c.

Alla ditta Tradimalt S.p.A. tradimalt@legalmail.it gioacchino.basile@pec.chimici.it

- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- **Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- **Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. e, in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e il capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza "Autorizzazione agli scarichi";
- Visto l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento regionale dell'Ambiente";
- **Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Giorni ed orari di ricevimento: lun. 9-3, merc. 15-17; venerdì 9-12 – U.R.P.: Tel. 091.7078545 – urp.ambiente@regione.sicilia.it

- Visto il D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 e, in particolare, l'art. 2 dello stesso, così come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010 che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
 - a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale:* polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³(soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/Nm³(soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- **Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'ari ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- **Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- **Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n. 3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;"
- Vista l'istanza di A.U.A., depositata dalla ditta Tradimalt S.p.A. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Villafranca Tirrena, inoltrata con PEC del 05/09/2024, acquisita al prot. DRA n. 62471 del 05/09/2024), avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "Produzione di malte per l'edilizia" nel Comune di Villafranca Tirrena (ME), comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rinnovo con modifica sostanziale;
 - b) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni nuova;
- Vista la nota prot. 37638/2024 del 03/09/2024 (prot. DRA n. 61893 del 03/09/2024) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013;
- Vista la nota prot. DRA n. 84950 del 03/12/2024 con la quale questo Ufficio, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta Tradimalt S.p.A. per l'attività di "Produzione di malte per l'edilizia" nel Comune di Villafranca Tirrena (ME), Foglio di mappa n. 2, particella 629, ha espresso:
 - A. parere favorevole per il rinnovo, con modifica sostanziale, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - B. parere preventivo positivo, ex art 40 della L.R. 27/1986 (ex C.P.T.A.), per il rilascio da parte del Comune di Villafranca Tirrena dell'autorizzazione allo scarico;
- Considerato che, come riportato nell'Istanza di AUA, Sezione A.1 Quadro sinottico scarichi finali lo scarico finale (S02) delle acque meteoriche di dilavamento è la rete fognaria e che pertanto non è dovuto il parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/86 da parte di questo Servizio;
- **Ritenuto** di dovere annullare il parere reso con nota prot. DRA n. 84950 del 03/12/2024, per la parte relativa allo scarico dei reflui, procedendo all'emissione di un nuovo parere, a sua integrale sostituzione;
- **Preso atto** che, come dichiarato nella sezione 6.1 dell'Istanza di A.U.A., la ditta Tradimalt S.p.A. è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Provvedimento n. 24141 del 03/07/2009 dalla Provincia Regionale di Messina alla ditta F.lli Coniglio, e volturata alla ditta Tradimalt con D.D. n. 445 del 06/05/2014;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata al SUAP in accordo con la Città Metropolitana, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l'art. 7 della L.r. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);
- Esaminata la documentazione trasmessa in uno alla sopra richiamata istanza;

- **Preso atto** che, come dichiarato nella documentazione tecnica allegata all'istanza di A.U.A., la modifica sostanziale riguarda l'installazione di una nuova linea di miscelazione, confezionamento e imballaggio delle malte premiscelate, in polvere, pronte all'uso;
- **Preso atto** che, come riportato alla sezione 4.3.1 dell'istanza di A.U.A., l'attività di "*Produzione di malte per l'edilizia*" svolta dalla ditta Tradimalt S.p.A. è caratterizzata da un consumo di materie prime (malte) stimato in 57.750 t/anno, corrispondenti a 231 t/d e che pertanto, nel nuovo assetto impiantistico oggetto del presente procedimento, non rientra più tra le attività per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è delegata alle province regionali ai sensi del D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997;

Preso atto che, per quanto concerne le emissioni in atmosfera:

- a) lo stabilimento è caratterizzato da 5 punti di emissioni convogliate, 4 dei quali già autorizzati, così distinti:
 - **E1** Sistema di aspirazione dall'area della bocca di scarico del **forno** per l'essiccazione degli inerti e filtrazione dell'aria in uscita per la captazione delle polveri Autorizzato;
 - **E2** Sistema di aspirazione dalla zona Mulino-Vagli per gli inerti e filtrazione dell'aria in uscita per la captazione delle polveri Autorizzato;
 - **E3** Sistema di aspirazione dalla zona Miscelatore-Insaccatrice della linea già esistente e filtrazione dell'aria in uscita per la captazione delle polveri Autorizzato;
 - E4.1, E4.2, E4.3, E4.4 Filtro per la captazione delle polveri presenti nello sfiato dei silos per lo stoccaggio dei fini sfusi durante il carico da autocisterna Autorizzato;
 - E5 Sistema di aspirazione dalla zona Miscelatore-Insaccatrice della linea nuova e filtrazione dell'aria in uscita per la captazione delle polveri da autorizzare;
- b) per quanto concernono le **emissioni diffuse** la ditta dichiara di operare costantemente nell'ottica di contenere quanto più possibile la loro diffusione avendo cura che
 - tutte le strutture dedicate alle attività produttive siano corrispondenti alle specifiche tecniche richieste per tali lavorazioni (impianti, sistemi e macchine incapsulate e, quando non è possibile, provvisti di sistemi di aspirazione delle polveri dotati di adeguati impianti di abbattimento);
 - il transito dei mezzi di trasporto, per le operazioni di spedizione e di accettazione delle materie in ingresso allo stabilimento, sia limitato all'area prospiciente il cancello d'ingresso;
 - lo stoccaggio di prodotti sfusi, sabbie e ceneri laviche, avvenga in area protetta da apposiota tettoia nella parte riservata alle tramogge di carico;
 - l'intera area ed il relativo percorso di accesso siano dotati di un sistema di irrigatori a pioggia che hanno lo scopo di mantenere umidi sia i materiali accumulati sull'apposito piazzale, sia la via di transito dei mezzi di trasporto;
- **Considerato** che il forno per l'essiccazione degli inerti, della potenza di 2.1 MW, alimentato a gas naturale, è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 273-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **Ritenuto**, pertanto, di dovere impartire al punto di emissione **E1** anche i VLE da rispettare a partire dal 1° gennaio 2030;
- **Preso atto** che il gestore, alla sezione 6.3 dell'istanza di A.U.A., ha dichiarato che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente;
- Ritenuto, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 alla ditta Tradimalt S.p.A., di poter procedere alla formulazione del parere per il rinnovo, con modifica sostanziale, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, provvedendo, in conformità a quanto previsto dai commi 7 e 8 del predetto art. 269, all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento;
- **Ritenuto** di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, per quanto di propria competenza, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta Tradimalt S.p.A. per l'attività di "Produzione di malte per l'edilizia" nel Comune di Villafranca Tirrena (ME), Foglio di mappa n. 2, particella 629, esprime parere favorevole per il rinnovo, con modifica sostanziale, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm³/h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm³) sino al 31/12/2029	V.L.E. (mg/Nm³) dal 01/01/2030	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Essiccazione inerti Forno da 2,1 MW alimentato a gas naturale	11.500	Polveri NO ₂	20 350*	20 250*	Filtro a maniche	Annuale
E2	Sistema di aspirazione polveri Mulino-Vagli	10.000	Polveri	20	20	Filtro a maniche	Annuale
Е3	Sistema di aspirazione polveri Miscelatore-Insaccatrice	14.000	Polveri	20	20	Filtro a maniche	Annuale
E4.1, E4.2, E4.3, E4.4	Sfiati silos	600	Polveri	20	20	Filtro a maniche	Annuale
E5	Sistema di aspirazione polveri Insaccamento-Imballaggio	20.000	Polveri	20	20	Filtro a maniche	Annuale

^{*} medi impianti esistenti, alimentati a metano < 5 MW, con un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%

Emissioni convogliate

- I Valori Limite di Emissione, espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, in forza alla vigente normativa Regionale di cui al DA 176 GAB del 09/08/2007.
- 2. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dei nuovi impianti dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.
- 3. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN13284-1:2017).
- 4. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
- 5. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Emissioni diffuse

6. Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

Monitoraggi e controlli

- Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 - DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
- Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella 8. superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
- 9. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 10. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
- I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno 11. essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
- Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, a mezzo elettronico, alla Città 12. Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
- Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai 13. valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.

Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che riterranno necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dell'attività dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, dovrà avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il presente parere annulla e sostituisce integralmente il parere reso con nota prot. DRA n. 84950 del 03/12/2024.

> Il Dirigente Responsabile del Servizio 1 Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo Felicia Macaluso